

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

Art. 8

(Contributi per la sicurezza delle aree sciabili)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.